

| SEZIONE   | ESITO    | NUMERO | ANNO | MATERIA        | PUBBLICAZIONE |
|-----------|----------|--------|------|----------------|---------------|
| LOMBARDIA | SENTENZA | 199    | 2016 | RESPONSABILITA | 28/11/2016    |

**REPUBBLICA ITALIANA**  
**IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**  
**SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE LOMBARDIA**

Composta dai Magistrati:

|                    |                          |
|--------------------|--------------------------|
| Silvano Di Salvo   | Presidente               |
| Eugenio Madeo      | I Referendario estensore |
| Giuseppina Vecchia | I Referendario           |

ha pronunciato la seguente

**SENTENZA**

nel giudizio di responsabilità iscritto al n. G. 28499 del registro di segreteria ad istanza della Procura regionale per la Lombardia contro il Sig. **Gianluigi Fornaro**, nato a Busto Arsizio (VA) il 31 luglio 1968, residente ad Arese (MI), via Don Bosco, n. 14, int. 5, C.F. FRNGLG68L31B300B, rappresentato e difeso dall'Avv. Giuseppe Zaccaglino, con elezione di domicilio presso il suo studio in Milano, via Fontana, n. 18.

**VISTO:** il D.Lgs. n. 26 agosto 2016, n. 174.

**VISTO** l'atto introduttivo.

**LETTI** gli atti e i documenti di causa.

**UDITI**, nella pubblica udienza del 26 ottobre 2016, il I Referendario relatore Eugenio Madeo, il Pubblico Ministero in persona del Sostituto Procuratore Generale Antonino Grasso e l'Avv. Giuseppe Zaccaglino per il convenuto.

Ritenuto in

**FATTO**

Con atto di citazione depositato in data 20 aprile 2016, la Procura regionale ha convenuto in giudizio il Sig. Gianluigi Fornaro, per sentirlo condannare al pagamento, in favore dei Comuni di Arese e di Pogliano Milanese, dell'importo pari ad euro 300.000,00, a titolo di danno c.d. da tangente, ed in favore del solo Comune di Arese, dell'importo pari ad euro 600.000,00 per danno all'immagine, oltre rivalutazione, interessi e spese di giudizio.

Dall'atto di citazione emerge quanto segue: con nota informativa ex art. 129 disp. att. c.p.p. la Procura della Repubblica presso il Tribunale di Milano comunicava alla Procura erariale la richiesta di rinvio a giudizio nei confronti dell'odierno convenuto (all. n. 1 del fascicolo della Procura).

In particolare, il Requirente ha fornito nel dettaglio i vari capi d'imputazione relativi ai reati ascritti al Fornaro, precisando poi che dalla conseguente attività istruttoria posta in essere (all. nn. 2 e 3 del fascicolo della Procura) è risultato che:

- *"con annotazione di PG datata 17.6.2011 la Guardia di Finanza ... rassegnava alla A.G. gli esiti dell'attività di indagine nei confronti, tra gli altri, di Fornaro Gianluigi"* (all. n. 3 b del fascicolo della Procura);
- *"con provvedimento datato 20.9.2011 del GIP presso il Tribunale di Milano veniva applicata la misura cautelare degli arresti domiciliari nei confronti, tra gli altri, di Fornaro Gianluigi per i predetti atti"* (all. n. 6 del fascicolo della Procura);

- *“con atto in data 23.11.2011 il predetto GIP, su richiesta della suddetta Procura della Repubblica, disponeva il giudizio immediato nei confronti di Fornaro Gianluigi” (all. n. 7 del fascicolo della Procura);*
- *“con sentenza n. 12/367, depositata il 9.2.2012, il predetto GIP applicava a Fornaro Gianluigi ... la pena di anni due di reclusione e disponeva la confisca sino alla concorrenza di euro 372.0000,00” (cit. all. n. 2 del fascicolo della Procura);*
- *“tale sentenza è stata annullata dalla Cassazione (n. 28139/2013) limitatamente al punto concernente la confisca, con rigetto per il resto del ricorso. Il giudizio relativo alla confisca è in corso di svolgimento” (all. n. 8 del fascicolo della Procura);*
- *“i fatti che vengono in questa sede in rilievo hanno avuto un’ampia eco sulla stampa” (all. n. 9 del fascicolo della Procura).*

In particolare, il Requirente, dopo aver analiticamente descritto le risultanze del procedimento penale in capo, tra gli altri, anche all’odierno convenuto, ha inteso precisare che *“dagli atti del procedimento penale emerge quindi un articolato disegno criminoso che si è snodato attraverso varie vicende parallele e collegate e che avevano lo scopo di far pervenire al sindaco di Arese Fornaro Gianluigi, tramite la SIGE s.r.l., formalmente amministrata dal commercialista Brambilla Enrico Carlo, una “tangente” di euro 950.000,00 in tre anni. Parte di tale somma occorre per consentire alla SIGE e, quindi a Fornaro ed agli altri soci, di acquisire il 25% delle quote della SGM. Tale somma rappresentava il corrispettivo per la scelta di UNONGAS s.p.a. da parte della società a partecipazione pubblica SMG, come fornitore del gas per la durata di tre anni, ad un prezzo maggiorato in misura sufficiente per creare la provvista della posta corruttiva. Ed il complesso meccanismo corruttivo veniva posto in essere proprio in virtù dei ruoli ricoperti dal Fornaro e Cattaneo, rispettivamente ad Arese ed a Lainate, comuni che esprimevano la maggioranza assoluta nella GeSeM S.r.l. ... partecipata dai comuni di Arese, Lainate, Nerviano, Pogliano Milanese, che a sua volta controllava il 75% di SMG. Il buon esito dell’operazione era condizionato dalla procedura di selezione la quale ... è stata gestita in modo illegittimo dallo Zoccoli Bartolomeo. Quest’ultimo, per il ruolo ricoperto, rispondeva al Cda ed all’assemblea dei soci GESEM, proprietari del pacchetto azionario della SMG, di cui faceva parte, in qualità di sindaco di Arese, Fornaro Gianluigi, che ha garantito il proprio intervento su Zoccoli al fine di alienare il predetto pacchetto sociale evitando la gara ad evidenza pubblica”.*

Al termine della richiamata attività istruttoria la Procura erariale, ritenendo sussistenti tutti gli elementi costitutivi della responsabilità amministrativa, ha notificato all’odierno convenuto specifico invito a dedurre (all. n. 4 del fascicolo della Procura).

A seguito della rituale notifica del predetto invito, il Fornaro ha prodotto deduzioni scritte, non chiedendo però di essere sentito personalmente (all. n. 5 del fascicolo della Procura).

Tali deduzioni non sono comunque apparse idonee a superare le imputazioni di responsabilità contestate.

In sintesi, dunque, da quanto innanzi descritto, secondo la Procura erariale, emergerebbero obiettivi ed inequivoci riscontri in ordine alla responsabilità amministrativa del Fornaro.

Nello specifico, con riferimento al danno c.d. da tangente, viene precisato che *“... nell’impossibilità di determinare quale sia stata esattamente la illecita maggiorazione del giusto prezzo ... e quale l’entità dell’evasione di imposte ... è configurabile un danno patrimoniale inferto alla finanza pubblica comunque non inferiore all’ammontare delle “tangenti” percepite/erogate ... nel caso di specie si è in presenza di un complesso “sistema” delittuoso che ha visto il Fornaro destinatario finale di utilità illecite per almeno 300 mila euro. Il danno diretto cagionato ai comuni di Arese e Pogliano Milanese, che acquistavano il gas da SGM ad un prezzo superiore per l’anno termico 2010-2011, è allora almeno pari alla predetta somma”.*

Per quanto riguarda invece il danno all’immagine, viene precisato innanzitutto che

*“L'imputazione per cui è intervenuta l'applicazione della pena ex art. 444 c.p.p. include un tipico reato contro la pubblica amministrazione (art. 319-319 bis c.p.) ... ricompresa tra i delitti di cui al Capo I del Titolo II del Libro Secondo del codice penale, per i quali è ammissibile l'azione di danno erariale per pregiudizio all'immagine dell'ente”.*

Successivamente, il Requirente dopo essersi soffermato sulla natura giuridica del danno all'immagine e sui criteri utilizzati in via equitativa per la sua quantificazione, ha inteso affermare che nel caso di specie *“... appare possibile quantificare il danno all'immagine del comune di Arese in una somma pari al doppio delle illecite utilità percepite dal reo”.* Pertanto, essendo *“... state accertate dazioni illecite per l'opera di mercimonio della funzione pubblica realizzata dal citato pari almeno a euro 300 mila. Il danno all'immagine subito dalla predetta civica amministrazione può allora essere determinato come corrispondente alla somma di euro 600 mila”.*

Infine, la Procura, sulla scorta delle deduzioni difensive avanzate dall'odierno convenuto in sede di invito a dedurre, ha inteso in particolare precisare il particolare valore probatorio che ha la sentenza c.d. di patteggiamento in ordine ai fatti contestati all'odierno convenuto, riportando a tal fine diffusa giurisprudenza di questa Corte.

Il convenuto si è costituito direttamente in udienza delegando per la difesa l'Avv. Giuseppe Zaccaglino del foro di Milano.

Successivamente, sempre in udienza, il Requirente ha dichiarato di non opporsi alla costituzione nell'odierna udienza del Fornaro a mezzo di Avvocato, ferme restando, tuttavia, le preclusioni processuali ad essa conseguenti.

Tanto precisato, il Pubblico Ministero ha poi sostanzialmente ribadito le argomentazioni fin qui esposte e confermato le conclusioni già rassegnate, anche con riferimento a quanto dedotto dal convenuto in sede di invito a dedurre.

Ha preso quindi la parola il difensore del Fornaro, il quale, nel riportarsi preliminarmente ha quanto già rappresentato nelle proprie deduzioni difensive in sede di invito a dedurre, ha inteso poi precisare che, con sentenza n. 14/113 del GIP del Tribunale di Milano, il prezzo della corruttela è stato comunque ridimensionato in euro 186.000 e che tale pronunciamento risulta essere passato in giudicato.

A tale ultima affermazione ha, infine, replicato il Requirente precisando, invece, che la sentenza richiamata risulta, differentemente da quanto affermato dal difensore del ricorrente, impugnata innanzi alla Suprema Corte di Cassazione.

Tutto ciò premesso, la causa è stata assunta in decisione.

Ritenuto in

## **DIRITTO**

Nella fattispecie in esame sono contestate al Fornaro specifiche condotte illecite che – secondo la domanda attrice – hanno arrecato un danno patrimoniale diretto c.d. da tangente ai Comuni di Arese e di Pogliano Milanese ed un danno all'immagine al solo Comune di Arese, di cui il predetto convenuto, all'epoca dei fatti contestati, era Sindaco.

Tanto premesso, il Collegio rileva che le condotte illecite poste in essere dal convenuto risultano provate in base a tutto quanto emerso nel processo penale, definito ai sensi degli art. 444 e segg. c.p.p. con la sentenza del G.I.P. del Tribunale di Milano n. 12/367 del 9 febbraio 2012, divenuta poi *in parte qua* definitiva a seguito della sentenza n. 28139/2013 della Suprema Corte di Cassazione, che ha annullato la sentenza impugnata limitatamente al profilo della c.d. confisca per equivalente, con conseguente rinvio, sul punto, al Tribunale di Milano (all. n. 8 del fascicolo della Procura). Con tale sentenza sono state attribuite al convenuto diverse condotte illecite con la

conseguente applicazione della pena patteggiata di due anni di reclusione.

In particolare, relativamente alla sussistenza dei fatti contestati, questo Collegio condivide la ormai consolidata giurisprudenza della Corte dei conti sul valore probatorio della sentenza penale cosiddetta di patteggiamento, ex art. 444 c.p.p. che – pur non contenendo un accertamento capace di fare stato nel giudizio civile – costituisce, unitamente a tutti gli altri atti risultanti dal procedimento penale, elemento di prova per il giudice della responsabilità amministrativa.

Pertanto, le prove formatesi nel giudizio penale, possono essere acquisite per essere autonomamente valutate nel giudizio di responsabilità amministrativa, nel quale possono essere oggetto di contestazione e di dialettica processuale (Sez. I° n. 209 del 9 maggio 2008; Sez. III° n. 122 del 10 aprile 2008). Sul punto, in conformità alla consolidata giurisprudenza formata al riguardo, il Collegio precisa che la sentenza ex art. 444 e ss c.p.p., conserva la sua valenza probatoria anche dopo la riforma introdotta dall'art. 17, comma 30 ter, d.l. n. 78 del 2009, convertito nella legge n. 102 del 2009, come modificato dal d.l. n. 103 del 2009, convertito nella legge 179/09, e dopo la pronuncia della Corte Costituzionale n. 355 del 2010 (*ex multis*, cfr. Sez. II° n. 387 del 12 ottobre 2010 e n. 206 del 9 maggio 2011; Sez. Lombardia n. 109 del 17 febbraio 2011).

Il Collegio dopo un attento esame degli atti sopra riportati, ritiene che la sussistenza dei fatti illeciti attribuiti al convenuto, e la loro giuridica qualificazione intervenuta in sede penale, appaiono incontrovertibili, nella loro storicità e definitività, anche in questa sede, senza necessità di alcuna particolare rivalutazione, data la loro evidenza.

Tanto precisato, deve essere osservato come dall'intera documentazione in atti risulti evidente il danno patrimoniale diretto patito dai Comuni di Arese e Pogliano Milanese in conseguenza del c.d. *pactum sceleris*, intercorso tra l'odierno convenuto e gli altri soggetti facenti parte dell'articolato sodalizio criminoso, consistente sostanzialmente nell'artificioso e fraudolento aumento del prezzo di fornitura del gas (per l'anno termico 2010-2011) a danno diretto di tutti i cittadini-utenti facenti parte delle richiamate civiche comunità.

Peraltro, se la prova della sussistenza di tale danno può ritenersi pienamente raggiunta nell'an, diversamente, il *quantum* dello stesso, in particolare nella misura specificamente addebitabile al convenuto, deve essere opportunamente rimodulato rispetto alle prospettazioni e alle richieste del Requirente.

Infatti, va rilevato che il Pubblico Ministero, a fondamento del proprio assunto, pone una presunzione che non appare grave, precisa e concordante, così come richiesto dall'art. 2729 c.c..

Ciò perché, pur condividendo l'assunto di base avanzato dal Requirente, ovvero che "... nell'impossibilità di determinare quale sia esattamente la illecita maggiorazione del giusto prezzo ... e quale l'entità dell'evasione di imposte ... è configurabile un danno patrimoniale inferto alla finanza pubblica comunque non inferiore all'ammontare delle tangenti percepite/erogate", non risulta poi che quest'ultimo abbia suffragato con opportune evidenze documentali l'affermazione secondo cui il Fornaro è risultato "... destinatario finale di utilità illecite per almeno 300 mila euro".

Tanto precisato, il Collegio deve invece rilevare che, proprio a seguito di quanto sul punto già in nuce evidenziato dalla Suprema Corte di Cassazione nella richiamata sentenza n. 28139/2013, ovvero che "non appare dunque adeguata ... la motivazione della sentenza, laddove essa si limita ad un riferimento all'individuazione del prezzo della corruttela sulla base di un computo prudenziale ...", la sentenza n. 14/113 del Tribunale di Milano (chiamata a decidere limitatamente alla sola confisca per equivalente, a seguito del rinvio effettuato dalla menzionata sentenza della Cassazione) ha chiaramente precisato che "... il prezzo della corruttela ... può essere ricostruito in euro 186.000,00 coincidente con la somma effettivamente pagata dalla società Unogas srl alla società Sige srl ...".

Invero, anche a prescindere dall'evoluzione processuale quale proseguita in ordine all'esecuzione della confisca (cfr. Corte di cassazione, Sez. IV penale, 4 novembre 2014, n° 49757), la documentazione in atti consente, allo stato, di poter ancorare il predetto computo ad un dato documentale (bonifico bancario, cui fa riferimento il giudice di merito), secondo un percorso logico che ha portato, previa delibazione di annullamento della Corte di cassazione, alla rivisitazione dell'orientamento inizialmente espresso nella sentenza del GIP di Milano del 9 febbraio 2012, nella quale, in sede di computo del "prezzo della corruttela" e di conseguente determinazione dell'ammontare della confisca, oltre all'indeterminatezza dei presupposti del computo stesso, risulta essere stato applicato un regime di responsabilità "in concorso", peraltro non trasferibile *de plano* nel presente giudizio.

Di conseguenza, il danno c.d. da tangente addebitabile al convenuto, alla stregua delle predette argomentazioni, può essere in questa sede, allo stato degli atti, quantificato in euro 186.000,00, oltre rivalutazione monetaria ed interessi calcolati a decorrere dalla data di deposito della sentenza e sino al saldo effettivo.

Sul punto va precisato che non può certo tenersi conto, al fine di tale computo, delle somme asseritamente già corrisposte a titolo di risarcimento dagli altri soggetti componenti l'articolato sodalizio criminoso in esame, così come richiesto dal difensore del convenuto. Ciò, non solo perché detta richiesta risulta sprovvista di qualsivoglia evidenza documentale, ma anche perché - come opportunamente sottolineato dal Pubblico Ministero d'udienza - non risultano in alcun modo documentati sussistenza, titolo e finalità di tali pagamenti, i quali, pertanto, non possono incidere ai fini della invocata minore quantificazione della posta risarcitoria in trattazione.

In ordine poi alla ripartizione interna della complessiva posta risarcitoria sopra menzionata fra i due Comuni danneggiati, ovvero Arese e Pogliano Milanese, il Collegio deve rilevare che la stessa può essere determinata equitativamente, ex art. 1226 c.c., in euro 130.200,00 (pari al 70% di € 186.000,00) per il Comune di Arese ed in euro 55.800,00 (pari 30% di € 186.000,00) per il Comune di Pogliano Milanese.

Si precisa che tale ripartizione è operata utilizzando il criterio delle rispettive consistenze demografiche delle due civiche Amministrazioni sopra richiamate, attesa la connessione diretta del danno da tangente in esame con l'illecita differenza (in aumento) di prezzo del gas per metro cubo subita direttamente dai componenti delle due cittadinanze.

Passando ora alla seconda ipotesi di danno, deve evidenziarsi che, secondo la Procura agente, il convenuto, con il proprio illecito comportamento, avrebbe arrecato una grave lesione all'immagine dell'Amministrazione pubblica di appartenenza.

Sul punto, il Collegio precisa che, come è noto, il danno all'immagine consiste nell'alterazione del prestigio e della personalità dello Stato-Amministrazione oppure di altra Pubblica Amministrazione, a seguito di un comportamento tenuto in violazione dell'art. 97 Cost., ossia in dispregio delle funzioni e delle responsabilità dei funzionari pubblici (Sez. Lombardia n. 989 del 29 dicembre 2008). Si verifica pertanto una lesione del bene giuridico consistente nel buon andamento della Pubblica Amministrazione che, a causa della condotta illecita dei suoi dipendenti, perde credibilità ed affidabilità all'esterno, ingenerandosi la convinzione che tale comportamento patologico sia una caratteristica usuale dell'attività dell'Ente pubblico (Sez. Lombardia n. 433 del 2 luglio 2008; Sez. II° n. 106 del 31 marzo 2008; SS.RR. n. 10 del 23 aprile 2003).

Sulla configurazione giuridica del danno all'immagine si fa riferimento alla consolidata giurisprudenza delle Sezioni centrali condivisa da questo Collegio (SS.RR., n. 10/SR/QM del 23

aprile 2003; Sez. III° n. 392/A del 10 settembre 2003; Sez. I° n. 49/A del 10 febbraio 2004; Sez. II° n. 27/A del 26 gennaio 2004; Sez. I° n. 173/A del 21 giugno 2007; Sez. I° n. 66/A del 21 marzo 2007; Sez. II° n. 231 del 10 luglio 2007; Sez. I° n. 97 del 24 febbraio 2009; Sez. I° n. 202 del 7 maggio 2008).

Tanto premesso questa Sezione, considerato che le condotte illecite contestate in sede penale al Fornaro hanno riguardato anche la commissione di reati di cui agli artt. 319 e 319 bis c.p. ricompresi fra quelli contro la pubblica amministrazione di cui al Capo I del Titolo II del codice penale, ritiene che tali condotte illecite abbiano conseguentemente e certamente leso l'immagine del Comune di Arese in considerazione dell'indubbia ed intrinseca gravità dei fatti contestati.

Anche in ordine alla quantificazione del danno in argomento il Collegio deve effettuare una valutazione equitativa, ex art. 1226 c.c., prendendo in considerazione, al riguardo :

- la gravità e continuazione dei reati perpetrati;
- la qualità di Sindaco del Comune di Arese, rivestita dal Fornaro all'epoca dei fatti contestati;
- le modalità con cui si è estrinsecato il gravissimo comportamento posto in essere dal convenuto;
- il clamore destato sia nell'ambito della cittadinanza locale che a livello nazionale, nonché all'interno della stessa Amministrazione di appartenenza, così come desumibile dalla notevole divulgazione a mezzo stampa dei reati commessi.

Pertanto, il Collegio tenendo conto di tutti i necessari elementi di valutazione sopra indicati, sulla base di quanto stabilito dal comma 1 sexies dell'art. 1 della legge n. 20 del 14 gennaio 1994, stabilisce la misura del danno all'immagine cagionato al Comune di Arese, in complessivi euro 372.000,00 (pari al doppio delle utilità illecite tratte dal prezzo della corruttela euro 186.000,00), importo da considerarsi comprensivo di interessi e rivalutazione monetaria.

La condanna alle spese segue la soccombenza.

#### **P. Q. M.**

la Corte, definitivamente pronunciando, condanna il convenuto, Sig. Gianluigi Fornaro:

- per il danno da tangente, al pagamento di complessivi euro 186.000,00 (centottantaseimila//00), oltre rivalutazione monetaria ed interessi calcolati a decorrere dalla data di deposito della sentenza e sino al saldo effettivo, con la seguente ripartizione interna:
    - euro 130.200,00 (centotrentamila duecento//00) in favore del Comune di Arese;
    - euro 55.800,00 (cinquantacinquemilaottocento//00) in favore del Comune di Pogliano Milanese;
  - per il danno all'immagine, al pagamento, in favore del solo Comune di Arese, di euro 372.000,00 (trecentosettantaduemila//00); importo comprensivo di interessi e rivalutazione monetaria.
- Le spese di giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate in € 408,37 (quattrocentotto//37).

Così deciso in Milano, nella camera di consiglio del 26 ottobre 2016.

**IL GIUDICE ESTENSORE**  
(Eugenio Madeo)

**IL PRESIDENTE**  
(Silvano Di Salvo)

Depositata in Segreteria il

IL DIRIGENTE